

20

# REGOLAMENTO

PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA  
PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE  
PUBBLICHE

Dell. cc. n. 9/95  
- modif. con delib. c.c. 126/95  
- integ. con delib. c.c. 33/02

- 6 DIC. 2013



# INDICE

## TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - <i>Applicazione della tassa</i> .....	4
» 2 - <i>Oggetto della tassa</i> .....	4
» 3 - <i>Occupazioni permanenti e temporanee</i> .....	4
» 4 - <i>Esclusioni ed esenzioni</i> .....	5
» 5 - <i>Soggetti passivi</i> .....	5

## TITOLO II CRITERI DI APPLICAZIONE DELLA TASSA

Art. 6 - <i>Graduazione e commisurazione della tassa</i> .....	6
» 7 - <i>Graduazione in rapporto alla durata</i> .....	6
» 8 - <i>Misura degli spazi occupati</i> .....	7
» 9 - <i>Nuove strade</i> .....	7
» 10 - <i>Mostre, vetrine, insegne, cartelli e simili</i> .....	7

## TITOLO III MODALITA' RELATIVE ALLE OCCUPAZIONI

Art. 11 - <i>Domanda di occupazione</i> .....	8
» 12 - <i>Autorizzazione e concessione</i> .....	8
» 13 - <i>Durata delle occupazioni</i> .....	9
» 14 - <i>Occupazioni d'urgenza</i> .....	9
» 15 - <i>Occupazioni in occasione di fiere e mercati</i> .....	9
» 16 - <i>Cartelli o contrassegni</i> .....	10
» 17 - <i>Occupazioni abusive</i> .....	10
» 18 - <i>Obblighi dell'occupante</i> .....	10
» 19 - <i>Cauzione</i> .....	11

**TITOLO IV  
GESTIONE E RISCOSSIONE DELLA TASSA**

<b>Art. 20 - Gestione della tassa</b> .....	<b>11</b>
» <b>21 - Modalità di pagamento</b> .....	<b>11</b>
» <b>22 - Passi carrabili</b> .....	<b>12</b>

**TITOLO V  
DECADENZA E REVOCA**

<b>Art. 23 - Decadenza</b> .....	<b>12</b>
» <b>24 - Revoca</b> .....	<b>12</b>

**TITOLO VI  
DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE**

<b>Art. 25 - Servizio in concessione</b> .....	<b>13</b>
» <b>26 - Sanzioni</b> .....	<b>13</b>
» <b>27 - Pubblicità del regolamento e della tariffa</b> .....	<b>13</b>
» <b>28 - Disposizione transitoria</b> .....	<b>14</b>

TITOLO I  
DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

Applicazione della tassa .

1. La tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, o gravate da servitù di pubblico passaggio, di cui agli articoli 38 e seguenti del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 è applicata secondo le norme del presente regolamento e in base alla tariffa allegata.

Art. 2

Oggetto della tassa

1. Sono soggette alla tassa le occupazioni di qualsiasi natura, effettuate, anche senza titolo, nelle strade, nei corsi, nelle piazze e, comunque, sui beni appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune.
2. Sono, parimenti, soggette alla tassa le occupazioni di spazi soprastanti il suolo pubblico, di cui al comma 1, con esclusione dei balconi, verande, bow-windows e simili infissi di carattere stabile, nonché le occupazioni sottostanti il suolo medesimo comprese quelle poste in essere con condutture ed impianti di servizi pubblici gestiti in regime di concessione amministrativa.
3. La tassa si applica, altresì, alle occupazioni realizzate su tratti di aree private sulle quali risulta costituita, nei modi e nei termini di legge, la servitù di pubblico passaggio.
4. Sono soggette alla tassa, infine, le occupazioni realizzate sui tratti delle strade statali e provinciali che attraversano il centro abitato del Comune, come delimitato con deliberazione n. 1286 in data 2/11/1994.
5. Nel prosieguo del presente regolamento, le indicazioni di occupazione di "spazi" e/o "aree pubbliche" vanno intese come comprendenti tutte le fattispecie oggetto della tassa.

Art. 3

Occupazioni permanenti e temporanee

1. Le occupazioni si dividono in permanenti e temporanee:
  - a) sono permanenti le occupazioni di carattere stabile, effettuate a

seguito del rilascio di un atto di concessione, aventi, comunque, durata non inferiore all'anno, comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti;

b) sono temporanee le occupazioni di durata inferiore all'anno.

#### Art. 4

##### Esclusioni ed esenzioni

1. Sono escluse dalla tassa le occupazioni appartenenti al patrimonio disponibile del Comune o al demanio statale.

2. Sono esenti dalla tassa, oltre quelle indicate nelle lettere a), b), e), f) e g) dell'art.49 del decreto legislativo 507/1993, le seguenti occupazioni occasionali individuate ai sensi della lettera

d) del predetto articolo:

a) occupazioni di durata non superiore a 8 (otto) ore per l'attuazione di manifestazioni ed iniziative politiche, sindacali, religiose, assistenziali, celebrative e del tempo libero;

b) occupazioni di durata non superiore a 8 (otto) ore con ponti, scale, pali, mezzi meccanici e operativi, e simili per esecuzione di piccoli lavori di riparazione e manutenzione di immobili, di manutenzione del verde pubblico, per traslochi, ecc.;

c) occupazioni di durata non superiore a 8 (otto) ore con fiori e piante ornamentali all'esterno dei negozi, effettuate in occasione di festività, celebrazioni e ricorrenze, purchè siano posti in contenitori facilmente movibili;

d) occupazioni di soprassuolo pubblico con festoni, addobbi e luminarie in occasione di festività e ricorrenze civiche e religiose, per tutta la durata delle stesse;

e) occupazioni fino al massimo di un'ora per l'esercizio del commercio su aree pubbliche in forma itinerante.

#### Art. 5

##### Soggetti passivi

1. La tassa è dovuta dal titolare dell'atto di concessione o di autorizzazione o, in mancanza, dall'occupante di fatto, anche abusivo, in proporzione alla superficie effettivamente sottratta all'uso pubblico.

2. E' occupante di fatto colui che ha materialmente ed all'evidenza, la disponibilità dello spazio o area pubblica, anche se nell'interesse di terzi.

TITOLO II  
CRITERI DI APPLICAZIONE DELLA TASSA

Art. 6

Graduazione e commisurazione della tassa

1. La tassa è graduata a seconda della categoria cui appartiene l'area sulla quale insiste l'occupazione.
2. L'elenco di classificazione delle strade, degli spazi e delle altre aree pubbliche è quello risultante da deliberazione della G.M. n.1285 del 2/11/1994.
3. La tassa è commisurata alla superficie occupata, espressa in metri quadrati o in metri lineari.
4. Oltre alle riduzioni ed alle maggiorazioni previste in misura fissa dal D.L. 507/93, modificato dal D.L. 566/93, viene stabilito quanto segue:
  - a) per le occupazioni di spazi soprastanti e sottostanti il suolo, la tariffa ordinaria è ridotta al 50%;
  - b) per il divieto di sosta indiscriminato sull'area antistante i semplici accessi, la tariffa ordinaria è ridotta al 50%;
  - c) per i passi carrabili costruiti direttamente dal Comune non utilizzabili e, comunque, di fatto non utilizzati, la tariffa ordinaria è ridotta al 10%;
  - d) per i passi carrabili di accesso ad impianti per la distribuzione di carburanti, così come per i passi carrabili in genere, la tariffa ordinaria è ridotta al 50%;
  - e) per le occupazioni effettuate in occasione di fiere e festeggiamenti, con esclusione di quelle realizzate con installazioni di attrazioni giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, si applica la tariffa ordinaria;
  - f) per le occupazioni con autovetture di uso privato realizzate su aree a ciò destinate dal Comune si applica la tariffa ordinaria;
  - g) per le occupazioni temporanee realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia, si applica la tariffa ordinaria, ridotta del 50%. (oblib. ce. 126/95)

Art. 7

Graduazione in rapporto alla durata

1. Ai sensi dei commi 1 e 2 dell'art. 45 del D.L. 507/93 le misure di

tariffa per le occupazioni temporanee vengono determinate per fasce orarie nel modo seguente:

- I fascia dalle ore 7,00 alle ore 13,00: 60% della tariffa giornal.
  - II fascia dalle ore 13,00 alle ore 22,00: 30% della tariffa giornal.
  - III fascia dalle ore 22,00 in poi ..... : 10% della tariffa giornal.
2. Per le occupazioni di durata non inferiore a quindici giorni la tariffa giornaliera è ridotta del 20%.

#### Art. 8

##### Misura degli spazi occupati

1. I criteri di misurazione degli spazi occupati, salvo che non sia diversamente stabilito, sono quelli indicati nei commi 4 e 5 dell'art. 42 del decreto legislativo 507/1993; le superfici eccedenti i mille metri quadrati, per le occupazioni sia temporanee che permanenti, sono sempre calcolate in ragione del 10 per cento.
2. La estensione dello spazio occupato si computa considerando la superficie della proiezione verticale dell'oggetto sul suolo, partendo dalle linee più sporgenti dello stesso.
3. Nel computo dello spazio occupato da tavoli, sedie, sgabelli, panche, vasi da fiori, lampioni e simili, sia o meno tale occupazione recinta da balaustre od altro, si valuta la superficie del massimo poligono entro il quale può essere circoscritta l'area, con riferimento ai punti più esterni della effettiva occupazione.

#### Art. 9

##### Nuove strade

1. Le strade, così come gli spazi e le altre aree pubbliche, di nuova formazione prendono la classifica da quelle di maggiore categoria dalle quali partono o nelle quali sfociano.

#### Art. 10

##### Mostre, vetrine, insegne cartelli e simili

1. La estensione dello spazio occupato da mostre, vetrine, insegne, cartelli e simili, viene misurata in base alla superficie sulla

fronte, vuoto per pieno, valutando anche la effettiva frazione di metro lineare della larghezza e dell'altezza dell'intero oggetto tassabile.

2. La estensione dello spazio occupato con cartelli a braccio o in angolo alle vie viene misurata in base alla superficie del maggior rettangolo circoscritto.

### TITOLO III MODALITA' RELATIVE ALLE OCCUPAZIONI

#### Art. 11

##### Domanda di occupazione

1. Salvo i casi diversamente regolati dal presente regolamento, l'occupazione di spazi ed aree pubbliche è subordinata alla presentazione di apposita domanda, nella quale devono essere indicati, oltre alle generalità ed al codice fiscale del richiedente, la località, l'oggetto, la durata ed i motivi dell'occupazione, nonchè la misura dello spazio ed area da occupare, rappresentati, se necessario, con idoneo disegno.
2. L'avvio dei procedimenti, l'istruttoria delle domande ed il rilascio dei provvedimenti finali sono conclusi dalle unità organizzative competenti, con le modalità e nei termini per i procedimenti, come determinati ai sensi della legge 7 Agosto 1990, n.241.

#### Art. 12

##### Autorizzazione e concessione

1. L'autorizzazione per le occupazioni temporanee è rilasciata, con proprio provvedimento, dal Sindaco o da un suo delegato, sentito il parere dell'Ufficio di Urbanistica e dell'Ufficio di Viabilità.
2. Per le occupazioni occasionali di cui al comma 2 del precedente articolo 4, l'interessato deve dare preventiva comunicazione scritta all'ufficio di polizia municipale almeno 4 giorni prima dell'occupazione; l'autorizzazione si intende accordata qualora l'ufficio non comunichi il proprio motivato diniego entro 2 giorni successivi alla presentazione della comunicazione.
3. La concessione per le occupazioni permanenti è approvata dalla Giunta comunale, sentito il parere dell'Ufficio di Urbanistica e dell'Ufficio di Viabilità; il relativo provvedimento è rilasciato dal



Sindaco o da un suo delegato.

4. Il provvedimento di concessione o autorizzazione, che deve contenere le eventuali prescrizioni speciali imposte all'occupante, si intende sempre rilasciato senza pregiudizio per i diritti dei terzi e con la facoltà da parte dell'Amministrazione comunale di revocarlo, modificarlo o sospenderlo in qualunque tempo per motivi di ordine pubblico o di pubblico interesse.
5. La concessione e l'autorizzazione sono strettamente personali e ne è vietata la cessione.
6. La concessione, l'autorizzazione e la ricevuta di pagamento della tassa dovranno essere sempre esibite ad ogni richiesta dei funzionari comunali competenti, degli incaricati della riscossione, degli agenti della polizia municipale e della forza pubblica.

#### Art. 13

##### Durata delle occupazioni

1. Le occupazioni scadono con lo spirare del termine per il quale furono concesse, salvo proroga o rinnovo da richiedersi almeno quindici giorni prima della scadenza.

#### Art. 14

##### Occupazioni d'urgenza

1. In caso di situazioni d'emergenza ovvero quando sia necessario eseguire lavori che non consentono alcun indugio, l'occupazione può essere attuata prima del rilascio del formale provvedimento.
2. In tal caso l'interessato ha l'obbligo di darne immediata comunicazione alla polizia municipale ovvero all'unità organizzativa competente, per il rilascio del provvedimento in sanatoria.

#### Art. 15

##### Occupazioni in occasione di fiere e mercati

1. L'ufficio di polizia municipale o gli incaricati del servizio di accertamento e riscossione della tassa curano l'accesso dei

commercianti agli spazi loro assegnati in occasione di fiere e mercati, nell'ossequenza delle disposizioni del presente regolamento e di quelli dei mercati, di polizia urbana e d'igiene.

#### Art. 16

##### Cartelli o contrassegni

1. La Giunta comunale, qualora lo ritenga opportuno, potrà imporre agli occupanti spazi ed aree pubbliche l'obbligo di munirsi a proprie spese, di appositi cartelli o contrassegni riportanti il numero progressivo dell'autorizzazione o concessione e la data di scadenza dell'occupazione.

#### Art. 17

##### Occupazioni abusive

1. E' abusiva l'occupazione da parte di chi occupa lo spazio pubblico in mancanza di un valido titolo.
2. L'occupante abusivo è tenuto al pagamento della tassa.

#### Art. 18

##### Obblighi dell'occupante

1. L'occupante ha l'obbligo di osservare rigorosamente tutte le prescrizioni stabilite nel provvedimento di concessione o di autorizzazione.
2. Ogni oggetto che occupa suolo pubblico deve essere collocato in modo da non costituire pericolo per i passanti, da non danneggiare i fabbricati vicini ed il suolo sul quale viene posto e da non intralciare la viabilità o l'accesso alle abitazioni ed ai negozi.
3. E' vietato alterare in alcun modo il suolo occupato, infiggervi pali o punte, smuovere la pavimentazione o il terreno a meno che ciò non sia espressamente consentito; in tal caso l'occupante è tenuto al ripristino, a proprie cura e spese, secondo le prescrizioni impartite dall'ufficio comunale.
4. L'occupante ha l'obbligo di mantenere e lasciare, al termine dell'occupazione, in perfette condizione di ordine e pulizia lo spazio occupato facendo uso di appositi contenitori per i rifiuti.
5. Ogni violazione alle disposizioni di cui sopra, anche se compiuta

dall'occupante abusivo, è soggetta alle sanzioni stabilite; il contravventore è tenuto al risarcimento degli eventuali danni.

**Art. 19**  
Cauzione

1. La Giunta Comunale, con proprio atto deliberativo, può stabilire i casi in cui il rilascio dell'autorizzazione e della concessione di occupazione è subordinato alla preventiva prestazione di idonea cauzione, a garanzia degli obblighi assunti dall'occupante.
2. La Giunta, col predetto atto, determina altresì le modalità per la costituzione e lo svincolo della cauzione.

**TITOLO IV**  
**GESTIONE E RISCOSSIONE DELLA TASSA**

**Art. 20**  
Gestione della tassa

1. Il Funzionario responsabile del servizio designato ai sensi dell'art. 54 del decreto legislativo 507/1993, provvede all'organizzazione e gestione della tassa e si avvale, a tal fine, della collaborazione delle unità organizzative competenti per le occupazioni e degli altri uffici e servizi comunali, nonché dell'attività di controllo e di accertamento svolta dalla polizia municipale.
2. In caso di inerzia, il funzionario ha l'obbligo sollecitare i predetti uffici e servizi, dandone anche comunicazione al Sindaco.

**Art. 21**  
Modalità di pagamento

1. La tassa deve essere pagata mediante gli appositi bollettini di conto corrente postali intestati al Comune o al Concessionario del servizio, ovvero direttamente presso la tesoreria comunale o il Concessionario.
2. Nei casi in cui è consentito, il versamento diretto va effettuato nelle mani degli agenti riscuotitori i quali hanno l'obbligo di rilasciare quietanza da staccarsi da bollettari preventivamente

vidimati dal funzionario responsabile del servizio e dal ragioniere/economista comunale.

3. Per le occupazioni permanenti di cui all'art.50 del D.lgs.507/93, in deroga a quanto ivi disposto dal comma 2), per il versamento della tassa deve essere effettuato entro il 30 aprile di ciascun anno (1)

#### **Art. 22** Passi carrabili

1. Le norme del presente regolamento si applicano, salvo che non sia diversamente stabilito nell'apposito regolamento, anche ai passi carrabili per i quali la relativa tassa può essere definitivamente assolta mediante il pagamento, in qualsiasi momento, di una somma pari a venti annualità del tributo.

### **TITOLO V** **DECADENZA E REVOCA**

#### **Art. 23** Decadenza

1. Sono causa di decadenza dell'autorizzazione e della concessione:
  - a) le reiterate violazioni, da parte dell'occupante o dei suoi dipendenti o collaboratori, degli obblighi stabiliti dal regolamento o dal provvedimento rilasciato;
  - b) la mancata presentazione, entro trenta giorni dalla data di rilascio dell'atto di concessione e, comunque, entro il 31 dicembre dell'anno di rilascio stesso, della denuncia di occupazione permanente di cui all'art. 50 del decreto legislativo 507/1993;
  - c) il mancato pagamento della tassa di occupazione.

2. Il provvedimento di decadenza è adottato dai responsabili delle unità organizzative competenti, previa conforme deliberazione della Giunta comunale per le occupazioni permanenti, e va notificato all'interessato.

#### **Art. 24** Revoca

1. L'autorizzazione e la concessione di occupazione possono essere

*(1) Integrazione apportata con deliberazione di Consiglio Comunale n.33/02.*

sempre revocate con provvedimento del funzionario responsabile dell'unità organizzativa competente, previa conforme deliberazione della Giunta comunale per le occupazioni permanenti, per motivi di ordine pubblico o di pubblico interesse.

2. La revoca, che va notificata all'interessato, dà diritto alla restituzione della tassa già pagata in proporzione al periodo di mancato utilizzo, con esclusione degli interessi e di qualsiasi altra indennità.

## TITOLO VI DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

### Art. 25

#### Servizio in concessione

1. Il servizio di accertamento e di riscossione della tassa, oltre che essere fatto direttamente dal Comune per mezzo dei suoi incaricati, può essere affidato in concessione a terzi ai sensi dell'art. 52 del decreto legislativo 507/1993.

### Art. 26

#### Sanzioni

1. Salva l'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 53 del decreto legislativo 507/1993, le violazioni al presente regolamento sono punite, ai sensi dell'articolo 106 del testo unico legge comunale e provinciale 3 Marzo 1934, n.383, con la sanzione amministrativa da £.100.000 a £.1.000.000; si applicano le disposizioni contenute nel capo I della legge 24 Novembre 1981, n.689.

### Art. 27

#### Pubblicità del regolamento e della tariffa

1. Una copia del presente regolamento e della tariffa deve essere sempre esposta nei locali dell'ufficio comunale ovvero dell'ufficio del concessionario del servizio, a disposizione del pubblico per la consultazione.

**Art. 28**

**Disposizione transitoria**

1. Le concessioni in atto alla data di entrata in vigore del presente regolamento sono convalidate sino alla loro naturale scadenza.

# COMUNE DI GIARRE

ente regolamento è composto da 28 articoli ed in appendice il tariffario o alla tassa per l'occupazione spazi ed aree pubbliche, composto da IV e, risulta conforme all'originale adottato con delibera Consiliare n.49 4.95, approvato dal CO.RE.CO.- Sezione Centrale nella seduta del 25.5.95 ne n.7353/7176.

so è stato ripubblicato ininterrottamente all'Albo Pretorio del Comune 6.95 al 9.7.95, giusta relazione del Messo Comunale.  
residenza Municipale, 10 Luglio 1995



IL SEGRETARIO GENERALE

( Dott. Stefano Asciata )

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Stefano Asciata", written over the typed name.

COMUNE DI GIARRE

## TARIFFA RELATIVA ALLA TASSA PER L'OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE

OCCUPAZIONI PERMANENTI

S U O L O	D.L. 507/93 Articolo 44	per ctg, per mq e per anno		
		I CTG	II CTG	III CTG
a) Occupazioni di suolo pubblico .....	Com. 1, lett. a)	43.000	33.000	23.000
b) Occupazioni di spazi soprastanti e sottostanti .....	Com. 1, lett. c)	21.500	16.500	11.500
c) Occupazioni con tende e simili .....	Com. 2	12.900	9.900	6.900
d) Passi carrabili .....	Com. 3	21.500	16.500	11.500
e) Accessi carrabili .....	Com. 8	21.500	16.500	11.500
f) Passi carrabili costruiti direttamente dal Comune, non utilizzabili e, di fatto, non utilizzati ...	Com. 9	4.300	3.300	2.300
g) Passi carrabili di accesso a distributori di carburanti .....	Com. 10	21.500	16.500	11.500
h) Occupazioni permanenti con autovetture adibite a trasporto pubblico nelle aree a ciò destinate dal Comune .....	Com. 12	43.000	33.000	23.000

Per i passi carrabili costruiti direttamente dal Comune, di cui alla lett. f), la tassa va determinata con riferimento ad una superficie complessiva non superiore a mq. 9. L'eventuale superficie eccedente detto limite è calcolata in ragione del 10 per cento.



OCCUPAZIONI PERMANENTI

SOTTOSUOLO		D.L. 507/93	per ctg, per kml e per anno		
SOPRASSUOLO		Articolo 47	I CTG	II CTG	III/CTG
a) Occupazioni con condutture cavi, etc. ....	Com. 2		500.000	400.000	300.000
b) Occupazioni con innesti o allacci ad impianti di erogazione di pubblici servizi (indipendentemente dall'effettiva consistenza delle medesime) .....	Com. 2/bis		50.000	40.000	30.000
c) Occupazioni con seggiovie e funivie:			<u>CATEGORIA UNICA</u>		
- fino a 5 km. lineari ...			100.000		
- per ogni kml. o frazione superiore a 5 kml. ....	Com. 3		20.000 superiore a 5 kml.		

DISTRIBUTORI DI CARBURANTI D.L. 507/93 - Articolo 48		TASSA ANNUALE	
LOCALITA'		Per ogni serbatoio fino a 3000 lt. (Com. 1)	Per ogni 1000 lt. o frazione superiore a 3000 lt. (Com. 3)
a) Centro abitato		114.000	22.800
b) Zona limitrofa		69.000	13.800
c) Sobborghi e zone periferiche		30.000	6.000
d) Frazioni		15.000	3.000

DISTRIBUTORI TABACCHI D.L. 507/93 - Art. 48, com. 7		TASSA ANNUALE	
		Per ogni apparecchio	
a) Centro abitato			30.000
b) Zona limitrofa			22.000
c) Frazioni, sobborghi e zone periferiche			15.000

O C C U P A Z I O N I     T E M P O R A N E E

TIPOLOGIA	D.L. 507/93 Articolo 45	per ctg. per mq e per giorno		
		I CTG	II CTG	III CTG
a) Occupazioni di suolo pubblico .....	Com.2, lett. a)	3.000	2.200	1.100
b) Occupazioni di spazi soprastanti e sottostanti	Com.2, lett. c)	2.100	1.540	770
c) Occupazioni con tende e simili .....	Com. 3	900	660	330
d) Occupazioni in occasione di fiere e festeggiamenti	Com. 4	3.000	2.200	1.100
e) Occupazioni realizzate da venditori ambulanti, pubblici esercizi e produttori agricoli .....	Com. 5	1.500	1.100	550
f) Occupazioni con installazioni di attrezzature, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante .....	Com. 5	600	440	220
g) Occupazioni temporanee per i fini di cui all'art. 46 D.L. 507/93 (Sottosuolo - Soprasuolo)	Com. 5	1.500	1.100	550
h) Occupazioni con autovetture di uso privato su aree a ciò destinate dal Comune	Com. 6	3.000	2.200	1.100
i) Occupazioni per l'esercizio dell'attività edilizia	Com. 6/bis	1.500 <del>3.000</del>	1.100 <del>2.200</del>	550 <del>1.100</del>
l) Occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni politiche, culturali e religiose .....	Com. 7	600	440	220
m) Occupazioni temporanee di durata non inferiore ad un mese o con carattere ricorrente (riscossione mediante convenzione) .....	Com. 8	1.500	1.100	550

In ogni caso per le occupazioni di durata non inferiore a quindici giorni, la tariffa è ridotta del venti per cento (Art. 45, Com. 1).

1) modificato - delib. CC 126/95

OCCUPAZIONI TEMPORANEE

SOTTOSUOLO	D.L. 507/93	per ctg ed in misura forfet- taria in deroga all'art. 45		
		I CTG	II CTG	III CTG
SOPRASSUOLO	Articolo 47			
Occupazioni di sottosuolo e soprassuolo di cui allo art. 46 del D.L. 507/93.	Com. 5			
1) Di durata non superiore a trenta giorni:				
- fino ad 1 km.....		30.000	25.000	20.000
- oltre (+50%) .....		45.000	37.500	30.000
2) Di durata da trentuno a novanta giorni (+30%):				
- fino ad 1 km.....		39.000	32.500	26.000
- oltre (+50%) .....		58.500	48.750	39.000
3) Di durata da novantuno a centottanta giorni (+50%):				
- fino ad 1 km.....		45.000	37.500	30.000
- oltre (+50%) .....		67.500	56.250	45.000
4) Di durata superiore a cen- tottanta giorni (+100%):				
- fino ad 1 km.....		60.000	50.000	40.000
- oltre (+50%) .....		90.000	75.000	60.000

Le superfici eccedenti i mille metri quadrati, per le occupazioni sia temporanee che permanenti, sono calcolate in ragione del 10 per cento. Per le occupazioni realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, le superfici sono calcolate in ragione del 50 per cento fino a 100 mq., del 25 per cento per la parte eccedente i 100 e fino a 1000 mq., del 10 per cento per la parte eccedente i 1000 mq. (Art. 42, Com. 5).-